

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1964

Modifica all'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in materia di assegnazione del personale insegnante maschile e femminile nelle scuole elementari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disposto dell'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, con il quale si stabilisce che nella scuola elementare i posti maschili sono assegnati agli uomini, i posti femminili alle donne ed i misti, indifferentemente, agli uomini ed alle donne, oltre ad apparire in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione sulla parità fra i sessi e con la legge n. 66 del 9 febbraio 1963 sull'accesso delle donne ai pubblici impieghi, ha provocato inconvenienti sempre più gravi. Di questi inconvenienti indichiamo i tre principali:

1. — Nei concorsi magistrali, mentre è andata aumentando la percentuale di donne concorrenti, i posti femminili messi a concorso sono in relativa diminuzione, con la conseguenza che migliaia di maestre risultate « idonee » anche con punteggio elevato, si trovano escluse dall'assegnazione dei posti, a vantaggio dei concorrenti di sesso maschile che entrano nella graduatoria anche con punteggi notevolmente inferiori. Ne deriva uno scadimento del livello medio del personale insegnante, con le ripercussioni sulla istruzione elementare che sono facilmente immaginabili. Ne deriva inoltre una

palese ingiustizia a danno del personale femminile, costretto a subire, nei fatti, una vera e propria discriminazione basata sul sesso.

2. — Il personale insegnante di sesso maschile è già largamente insufficiente a coprire i posti « maschili » delle classi elementari riservati a questo personale. Questi posti, pertanto, negati come posti di ruolo alle maestre vincitrici dei concorsi, sono messi a disposizione di insegnanti che sovente non hanno nemmeno conseguito una idoneità, a titolo di « incarico provvisorio » o « supplenza ». Anche questo fatto, come quello indicato al punto 1, favorisce l'accesso alle cattedre di personale insegnante meno qualificato, a danno del personale più qualificato, ed è inoltre da considerarsi lesivo dei diritti acquisiti in sede di concorso.

3. — Il personale insegnante di sesso femminile si trova oggi in condizione di inferiorità rispetto al personale maschile anche per quanto riguarda i trasferimenti, perchè i posti vacanti nelle varie provincie sono prevalentemente « maschili » e vengono assegnati ai maestri o in loro mancanza al personale fuori ruolo. Il personale femmi-

nile, in tal modo, pur vantando sovente una elevata anzianità di servizio, non riesce ad ottenere il trasferimento, si trova costretto a ricorrere alle « assegnazioni provvisorie » ed ai « comandi » extra-scolastici incentivando un fenomeno deleterio.

La volontà di eliminare una palese ingiustizia nei confronti del personale femminile (in netto contrasto — lo ripetiamo — con

il dettato costituzionale) nonchè i gravi inconvenienti che ne derivano alla scuola è già autorevolmente emersa nelle proposte di legge, interpellanze ed interrogazioni avanzate da onorevoli colleghi di varie parti politiche dei due rami del Parlamento; nello stesso spirito sottoponiamo all'esame e — confidiamo — all'approvazione degli onorevoli senatori il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è modificato come segue:

« Nelle scuole elementari l'assegnazione del personale insegnante alle varie classi in ciascuna sede sarà fatta senza tener conto della distinzione dei posti in maschili, femminili e misti, ma in base ad una graduatoria unica ».

Art. 2.

I concorsi, i trasferimenti, gli incarichi, le supplenze, ed ogni altro provvedimento riguardante il personale insegnante della scuola elementare saranno regolati in base alla norma di cui al precedente articolo 1. Vengono, pertanto, abrogate le disposizioni sui concorsi magistrali contenute nel regio decreto 15 novembre 1928, n. 2661.